

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROGLIANO**

Scuola Infanzia –Primaria – Secondaria di 1° grado

Via O. D'Epiro -87054 Rogliano (CS)

Tel. 0984961644 Fax 0984983109

e-mail [csic87400q@istruzione.it](mailto:csic87400q@istruzione.it) posta cert. csic87400q@pec.istruzione.it

Rogliano 29.05.2020

Ai docenti delle classi terze  
Delle scuole secondarie di primo grado  
Di Rogliano e Parenti

Alla prof.ssa Franca Bartucci

Al sito web dell'IC di Rogliano

Oggetto: Esami di stato della scuola secondaria di primo grado. Precisazioni ministeriali in ordine allo svolgimento, verbalizzazione e valutazione.

In data 28.05.2020 il Ministero della Pubblica Istruzione, come preannunciato nel corso del Collegio dei Docenti del 22 maggio, ha emanato una nota di chiarimenti e indicazioni operative in ordine alle Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020.

Dalla lettura della nota si evince in merito all'Ordinanza n. 9 che disciplina gli Esami di Stato del primo ciclo:

- 1) In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell'elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai collegi dei docenti. Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell'esame.
- 2) In relazione alla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 4, questa deve avvenire alla presenza **dell'intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe**; l'ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull'elaborato stesso, mentre **è esclusa** la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline.
- 3) In merito allo scrutinio finale di cui all'articolo 7, per il quale si richiede il **consiglio perfetto presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato**, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell'ordinanza, che per il corrente anno scolastico non prevedono l'attribuzione del voto di ammissione, ferma restando la

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROGLIANO**

Scuola Infanzia –Primaria – Secondaria di 1° grado

Via O. D'Epiro -87054 Rogliano (CS)

Tel. 0984961644 Fax 0984983109

e-mail [csic87400q@istruzione.it](mailto:csic87400q@istruzione.it) posta cert. [csic87400q@pec.istruzione.it](mailto:csic87400q@pec.istruzione.it)

valutazione nelle singole discipline, secondo la sequenza definita dall'ordinanza stessa.

- 4) La griglia di valutazione di cui all'articolo 6 deve essere opportunamente differenziata, in relazione alle diverse disposizioni contenute nell'ordinanza, per i candidati interni e per i candidati privatisti (**oltre che per alunni con disabilità e con DSA certificati**, per i quali la griglia di valutazione dovrà essere coerente rispettivamente con il piano educativo individualizzato e con il piano didattico personalizzato).

Si precisa, quindi, che i Consigli di Classe durante l'esposizione della prova orale da parte dei candidati dovranno vedere la partecipazione di **tutti i docenti** del Consiglio (compresi i docenti di strumento musicale quando l'esposizione riguarda un loro alunno); a garanzia della partecipazione è necessario che le telecamere dei docenti restino sempre accese durante l'esposizione. Invece dovranno rimanere spenti il microfono e la telecamera e di tutti gli studenti che assistono (ovviamente rimarranno accesi microfono e telecamera dello studente che espone). Le operazioni di discussione dell'elaborato da parte dei candidati saranno presiedute dai Coordinatori delle classi interessate.

Le operazioni di scrutinio e valutazione finale saranno invece presiedute dalla prof.ssa Franca Bartucci che sarà da me delegata per essere lo scrivente impegnato contemporaneamente con gli esami di stato della scuola secondaria di secondo grado.

Si allegano alla presente, per comodità, l'Ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 e la nota ministeriale di chiarimenti del 28 maggio 2020.



Il Dirigente scolastico

Ing. Aldo Trecroci



*Ministero dell'istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

Uffici scolastici regionali  
LORO SEDI

Regione autonoma Valle di Aosta  
Dipartimento Sovrintendenza agli studi  
AOSTA

Provincia autonoma di Bolzano  
Direzione istruzione e formazione italiana  
Direzione istruzione e formazione tedesca  
Direzione istruzione, formazione e cultura ladina  
BOLZANO

Provincia autonoma di Trento  
Dipartimento istruzione e cultura  
TRENTO

Dirigenti scolastici degli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado  
Coordinatori delle attività educative e didattiche degli istituti  
di istruzione secondaria di primo e secondo grado paritari  
LORO SEDI

p.c., Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  
SEDE

***Oggetto: Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative***

Pervengono a questo Ministero quesiti in merito all'interpretazione e all'applicazione di alcune disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020, che disciplinano la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo.

A tale riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti e indicazioni operative, raccomandando una lettura puntuale delle distinte ordinanze.

**OM 9/2020 Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione**

In caso di mancata trasmissione al consiglio di classe dell'elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati dai colleghi dei docenti. Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell'esame.

Per i candidati privatisti la trasmissione dell'elaborato e la sua presentazione sono invece obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del diploma, visto che l'elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione.



*Ministero dell'istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

In relazione alla presentazione dell'elaborato di cui all'articolo 4, si precisa che questa deve avvenire alla presenza dell'intero consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe; l'ordinanza non preclude ai docenti la possibilità di porre al candidato domande di approfondimento sull'elaborato stesso, mentre è esclusa la possibilità di procedere a qualsiasi forma di interrogazione sulla programmazione delle singole discipline. Si raccomanda comunque ai dirigenti scolastici di operare una calendarizzazione che non precluda agli alunni delle classi non terminali di continuare nelle attività di didattica a distanza. Le operazioni relative alla presentazione degli elaborati sono opportunamente verbalizzate.

In merito allo scrutinio finale di cui all'articolo 7, per il quale si richiede il consiglio perfetto presieduto dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell'ordinanza, che per il corrente anno scolastico non prevedono l'attribuzione del voto di ammissione, ferma restando la valutazione nelle singole discipline, secondo la sequenza definita dall'ordinanza stessa.

Si ritiene opportuno precisare che la griglia di valutazione di cui all'articolo 6 deve essere opportunamente differenziata, in relazione alle diverse disposizioni contenute nell'ordinanza, per i candidati interni e per i candidati privatisti (oltre che per alunni con disabilità e con DSA certificati, per i quali la griglia di valutazione dovrà essere coerente rispettivamente con il piano educativo individualizzato e con il piano didattico personalizzato).

Nel caso previsto dall'articolo 4 comma 2, i docenti della scuola ospedaliera effettuano anche la valutazione finale, tenuto conto degli elementi valutativi trasmessi dalla scuola di iscrizione.

### **OM 10/2020 esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione**

Riguardo all'elaborato di cui all'articolo 17 comma 1 a), si precisa che l'argomento è assegnato dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo; si provvede a comunicarlo al candidato, entro il 1° giugno, con modalità tali da garantire la certezza della data di spedizione (ad esempio tramite il registro elettronico o l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola). La trasmissione dell'elaborato da parte del candidato ai docenti delle discipline d'indirizzo per posta elettronica deve includere in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Non si ritiene necessario né opportuno l'invio tramite PEC, che rappresenterebbe un inutile aggravio per i candidati e per le istituzioni scolastiche. L'elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni è verbalizzato dal consiglio di classe, e copia del verbale viene fornita al Presidente di commissione, ovvero è ricompreso nel Documento del Consiglio di classe, laddove tale inserimento non comporti la riconoscibilità di situazioni di disabilità grave.

Nell'eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame.

In merito alla previsione di cui all'art. 16, comma 3 (*La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all'articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati*), si precisa che l'assegnazione del materiale ai singoli candidati è effettuata il giorno stesso in cui si svolgono i colloqui, prima del loro inizio.

Per quanto concerne i licei linguistici, le sezioni EsaBac e EsaBac Techno e le opzioni internazionali, si chiarisce che l'accertamento delle competenze linguistico-comunicative e delle conoscenze e competenze specifiche dell'indirizzo di studi vanno ricondotte agli indicatori della Griglia di valutazione della prova orale (allegato B all'OM). In particolare si sottolinea che per le sezioni EsaBac, EsaBac Techno e le opzioni internazionali l'ordinanza precisa che delle specifiche prove orali “si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio”. Per l'assegnazione del voto per le prove orali delle sezioni EsaBac e EsaBac Techno, ai soli fini del Baccalauréat, le commissioni possono utilizzare apposite griglie di valutazione in ventesimi elaborate e approvate dalle commissioni stesse, ma resta in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare una media aritmetica tra la valutazione ai fini del Baccalauréat e la valutazione del colloquio generale dell'esame.



*Ministero dell'istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c). Il dirigente comunicherà l’elenco dei suddetti lavoratori al presidente di commissione per l’adozione delle misure di cui al citato articolo. Il presidente opera comunque nei casi che sopravvivono dall’insediamento della Commissione al fine di garantire la continuità dei lavori della stessa.

### **OM 11/2020 Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020**

Nei casi contemplati all’articolo 3, comma 4 e all’articolo 4, comma 4 (alunni ammessi alla classe successiva in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline), anche i voti inferiori a sei decimi sono riportati, oltre che nei documenti di valutazione finale, nei prospetti generali da pubblicare sull’albo on line dell’istituzione scolastica.

In relazione a quanto disposto dall’articolo 4, comma 5 per la scuola secondaria di II grado (*Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento*), per le discipline non più impartite nella classe successiva il consiglio di classe predispone comunque il percorso di recupero nel piano di apprendimento individualizzato; del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si terrà conto nella valutazione finale dell’anno scolastico 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all’articolo 4, comma 4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto.

### **Disposizioni comuni sulle verbalizzazioni**

Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto.

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da  
PALERMO MARIA ASSUNTA  
C = IT  
O = MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA



## *Ministero dell'Istruzione*

### **Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020**

#### **IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE**

- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, e in particolare l'articolo 12;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “*Revisione*



## *Ministero dell'Istruzione*

*dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 *“Regolamento recante norme generali sulla ridefinizione dell'assetto organizzativo e didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*;
- VISTO il decreto interministeriale 12 marzo 2015, recante *“linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri di Istruzione per gli Adulti”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;
- VISTA la nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante *“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”*;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, per l'anno scolastico 2019/2020, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 7 maggio 2020;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non poter accogliere ovvero di accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI, come di seguito si dettaglia:
- a. quanto all'articolo 7, si dispone una riformulazione che tiene conto delle osservazioni, pur non potendo accogliere la proposta di attribuire un peso specifico all'elaborato, stante anche il criterio previsto dal d.l. 22/2020, che indica ai consigli di classe di “tenere conto” dello stesso. La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una



## *Ministero dell'Istruzione*

- dimensione complessiva, sulla base dell'autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie;
- b. la modifica proposta all'articolo 9 non terrebbe compiutamente conto della necessità di accertamento della L2, perché non si comprende come un elaborato "redatto e illustrato in lingua slovena" possa prevedere l'accertamento della padronanza della lingua italiana.

### **ORDINA**

#### **Articolo 1**

*(Finalità e definizioni)*

1. La presente ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
  - a) Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
  - b) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
  - c) Decreto esami primo ciclo: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741;
  - d) Decreto competenze: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742;
  - e) Decreto CPIA: decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;
  - f) Ordinanza valutazione: Ordinanza del Ministro dell'istruzione.

#### **Articolo 2**

*(Espletamento dell'esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del Decreto legge, l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe.
2. In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i criteri di cui all'articolo 3 e attribuisce il voto finale secondo le modalità di cui all'articolo 7.
3. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento l'assegnazione dell'elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.

#### **Articolo 3**

*(Criteri per la realizzazione degli elaborati)*



## *Ministero dell'Istruzione*

1. Gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, prima della presentazione di cui all'articolo 4, un elaborato inerente una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.
2. La tematica di cui al comma 1:
  - a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell'alunno stesso;
  - b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.
3. L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

### **Articolo 4**

#### *(Modalità di presentazione degli elaborati)*

1. Per consentire la piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati di cui all'articolo 3, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso.
2. Nel caso in cui l'alunno abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, la presentazione è effettuata davanti ai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito l'alunno durante il periodo di degenza o cura, congiuntamente ai docenti dell'istituzione scolastica di iscrizione.
3. La presentazione orale di cui al comma 1 si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe.
4. Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnici più idonei.
5. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

### **Articolo 5**



## *Ministero dell'Istruzione*

### *(Candidati privatisti)*

1. I candidati privatisti di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legislativo, ai fini del superamento dell'esame di Stato, trasmettono un elaborato, assegnato dal consiglio di classe ed effettuano la presentazione orale di cui all'articolo 4, secondo modalità e calendario individuati e comunicati dall'istituzione scolastica sede d'esame.
2. L'elaborato, che prevede la trattazione integrata di più discipline, consiste in un prodotto originale e coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe; potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto o di presentazione multimediale; mette in evidenza le conoscenze, le abilità e le competenze correlate ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali del primo ciclo.
3. La valutazione dell'elaborato e della presentazione, qualora pari o superiore ai sei decimi, comporta il superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione finale.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto esami primo ciclo, le operazioni di cui al presente articolo si concludono entro e non oltre il 30 giugno 2020.

### **Articolo 6**

#### *(Modalità e criteri per la valutazione dell'elaborato)*

1. L'elaborato di cui all'articolo 3 e l'elaborato di cui all'articolo 5 sono valutati dal consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi.

### **Articolo 7**

#### *(Modalità per l'attribuzione della valutazione finale)*

1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
2. terminate le operazioni di cui al comma 1 e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell'elaborato di cui all'articolo 3 e della presentazione orale di cui all'articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa in decimi.
3. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
4. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.
5. Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.



## *Ministero dell'Istruzione*

6. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

### **Articolo 8**

*(Certificazione delle competenze)*

1. In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto competenze.

### **Articolo 9**

*(Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)*

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle istituzioni scolastiche delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite in materia secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nelle scuole di lingua slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso l'elaborato di cui all'articolo 3.

### **Articolo 10**

*(Esame di Stato per le scuole italiane all'estero)*

1. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero, si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del Decreto legge.

### **Articolo 11**

*(Esame di stato per i percorsi di istruzione degli adulti)*

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di primo livello – primo periodo didattico - di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto CPIA, coincide con la valutazione finale effettuata collegialmente dai docenti del gruppo di livello facenti parte del consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
2. All'esito dello scrutinio è attribuito all'adulto un unico voto finale, espresso in decimi, che tiene conto del livello degli apprendimenti per ciascuno degli assi culturali, di cui all'allegato A.3 alle Linee Guida, adottate con decreto interministeriale 12 marzo 2015, e di un elaborato riguardante un argomento di studio o un progetto di vita e di lavoro, assegnato dai docenti del gruppo di livello, nonché della partecipazione dall'adulto alle attività didattiche svolte.
3. Lo scrutinio finale si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico, secondo il calendario stabilito dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, che stabilisce anche tempi e modalità della stesura e della presentazione dell'elaborato, tenendo a riferimento, ove compatibile, quanto previsto dall'articolo 3.



*Ministero dell'Istruzione*

4. All'adulto che ottiene un voto finale pari almeno a sei decimi, sono rilasciati il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione delle competenze.
5. Per l'adulto che ottiene un voto inferiore a sei decimi, il consiglio di classe comunica, alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 2 del Regolamento CPIA, le carenze individuate ai fini della revisione del Patto Formativo Individuale e della relativa formalizzazione del Percorso di Studio Personalizzato da frequentare nell'anno scolastico successivo in modo da poter sostenere l'esame di stato conclusivo del percorso di studio all'articolo 4, comma 2, lettera a) predetto Regolamento entro il mese di marzo 2021.

Il Ministro dell'Istruzione  
*On. dott.ssa Lucia Azzolina*

Firmato  
digitalmente  
da AZZOLINA  
LUCIA  
C=IT  
O=MINISTERO  
ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E  
RICERCA